

Stabilizzazione dell'AVS (AVS 21) Che cosa cambia?

Stato al 1° gennaio 2024



In breve

Il 25 settembre 2022, Popolo e Cantoni hanno accettato la riforma AVS 21, garantendo così il finanziamento dell'AVS fino al 2030. La riforma entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.

Sono stati approvati sia la modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) che il decreto federale sul finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto. I due progetti erano correlati.

Il finanziamento dell'AVS e il livello delle rendite sono dunque garantiti per i prossimi dieci anni. L'età di riferimento sarà fissata a 65 anni tanto per gli uomini quanto per le donne, la riscossione della rendita sarà resa più flessibile e l'imposta sul valore aggiunto (IVA) verrà leggermente aumentata.

La riforma prevede quattro misure:

- armonizzazione dell'età di pensionamento (in futuro «età di riferimento») per gli uomini e per le donne a 65 anni;
- misure compensative per le donne della generazione di transizione;
- flessibilizzazione della riscossione della rendita nell'AVS;
- finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell'IVA.

Le nuove regole sono descritte nelle pagine seguenti.

Armonizzazione dell'età di pensionamento (in futuro «età di riferimento») per gli uomini e per le donne a 65 anni

Con la riforma AVS 21 verrà introdotta un'età di pensionamento unica di 65 anni che fungerà da parametro per la riscossione flessibile della rendita e sarà dunque denominata «età di riferimento»: chi inizierà a riscuotere la rendita all'età di 65 anni la riceverà senza riduzioni né aumenti. Le donne nate tra il 1961 e il 1969 (generazione di transizione) avranno diritto a un supplemento di rendita vita natural durante se non anticiperanno la riscossione della rendita (v. punto 4). La nuova età di riferimento di 65 anni si applicherà anche alla previdenza professionale (casce pensioni).

1 Come verrà aumentata l'età di riferimento?

L'età di riferimento delle donne verrà aumentata progressivamente di tre mesi per anno civile. L'aumento inizierà un anno dopo l'entrata in vigore della riforma.

L'età di riferimento delle donne verrà innalzata da 64 a 65 anni in quattro tappe. Il primo aumento, di tre mesi, sarà effettuato il 1° gennaio 2025. Le prime a essere interessate saranno le donne nate nel 1961. La seconda tappa riguarderà le donne nate nel 1962, la cui età di riferimento sarà di 64 anni e sei mesi. In seguito, l'età di riferimento passerà a 64 anni e nove mesi per le assicurate nate nel 1963 e infine a 65 anni per quelle nate nel 1964 o successivamente. A partire dall'inizio del 2028 l'età di riferimento sarà di 65 anni per tutti.

Anno	Età di riferimento delle donne	Anno di nascita
2024	64 anni (nessun aumento)	1960
2025	anni + 3 mesi	1961
2026	64 anni + 6 mesi	1962
2027	64 anni + 9 mesi	1963
2028	65 anni	1964 e successivi

Classe d'età	Età di riferimento	Inizio del diritto alla rendita
1960	64 anni	febbraio 2024–gennaio 2025
1961	64 anni e 3 mesi	maggio 2025–aprile 2026
1962	64 anni e 6 mesi	agosto 2026–luglio 2027
1963	64 anni e 9 mesi	novembre 2027–ottobre 2028
1964	65 anni	Da febbraio 2029

Per un calcolo individuale dell'età di riferimento si può consultare il sito Internet dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) all'indirizzo



Misure compensative per le donne della generazione di transizione

2 Chi rientra nella generazione di transizione?

Nella generazione di transizione rientrano le donne nate tra il 1961 e il 1969.

3 Quali sono le misure compensative per le donne della generazione di transizione?

L'aumento dell'età di riferimento può incidere sulla pianificazione del pensionamento delle donne che vi sono vicine. Per questo motivo per attenuarne gli effetti sono previste due misure compensative a favore delle donne nate tra il 1961 e il 1969.

La prima misura compensativa andrà a beneficio delle donne che inizieranno a riscuotere la rendita di vecchiaia prima di aver raggiunto l'età di riferimento. In caso di riscossione anticipata, la rendita di vecchiaia viene ridotta, poiché sarà versata per un periodo di tempo più lungo. La riforma AVS 21 prevede un'eccezione per le donne nate tra il 1961 e il 1969: in caso di riscossione anticipata, la loro rendita sarà ridotta in misura inferiore al consueto, e questo per tutta la vita. Più il reddito medio conseguito prima della riscossione della rendita è basso, minore sarà la riduzione. Le donne di queste classi d'età potranno continuare ad anticipare la riscossione della rendita già dai 62 anni. Per le donne nate nel 1970 o successivamente varrà la stessa regola prevista per gli uomini: la riscossione anticipata sarà possibile a partire dai 63 anni e comporterà una riduzione normale della rendita di vecchiaia.

La seconda misura compensativa riguarda le donne nate tra il 1961 e il 1969 che non anticiperanno la riscossione della rendita, le quali riceveranno un supplemento di rendita. Questo supplemento, maggiore per i redditi modesti rispetto a quello per i redditi elevati, sarà scaglionato in base alla classe d'età e sarà compreso tra 12.50 e 160 franchi al mese (donne con una durata di contribuzione completa). In presenza di lacune contributive, il supplemento di rendita verrà ridotto di conseguenza. Anche questo supplemento sarà versato a vita. Per quanto riguarda le donne sposate, il supplemento non sarà preso in considerazione per il raggiungimento del limite massimo previsto per la somma delle rendite dei coniugi e verrà dunque versato in aggiunta alla rendita sottoposta a limitazione. Inoltre il supplemento non potrà determinare la perdita di un eventuale diritto a prestazioni complementari o la riduzione di queste ultime.

4 Supplementi di rendita e aliquote di riduzione

L'importo della rendita di vecchiaia dipende da molti fattori individuali, in particolare dalla durata di contribuzione e dal reddito medio conseguito negli anni in questione. A questi due elementi si aggiungono, se si dà il caso, gli accrediti per l'educazione dei figli (accrediti per compiti educativi) e quelli per l'assistenza ai familiari (accrediti per compiti assistenziali, che vanno richiesti ogni anno). Per le coppie sposate, la durata di contribuzione del marito esercitante un'attività lucrativa vale di regola anche per la moglie per gli anni in cui quest'ultima era assicurata all'AVS ma non esercitava un'attività lucrativa (e naturalmente viceversa). La rendita di vecchiaia viene inoltre adeguata regolarmente all'evoluzione dei salari e dei prezzi al consumo.

Il supplemento e le aliquote di riduzione per le donne della generazione di transizione saranno graduati in funzione dell'età e delle fasce di reddito. Per maggiori informazioni al riguardo si rimanda al sito Internet dell'UFAS all'indirizzo



Flessibilizzazione della riscossione della rendita nell'AVS

5 Riscossione anticipata

Attualmente in caso di pensionamento anticipato si può riscuotere la rendita di vecchiaia soltanto uno o due anni prima. Inoltre si deve necessariamente riscuotere la totalità della rendita. La riforma AVS 21 rende più flessibile la riscossione della rendita: in futuro la rendita di vecchiaia potrà essere riscossa a partire da qualsiasi mese tra i 63 e i 70 anni (per le donne

della generazione di transizione già dai 62 anni); inoltre si potrà scegliere di riscuotere soltanto una parte della rendita compresa tra il 20 e l'80 %. La rendita verrà ridotta in misura proporzionale per ogni mese di anticipazione. In questo modo, il passaggio graduale dalla vita professionale al pensionamento sarà più facile. Come la nuova età di riferimento di 65 anni, anche la maggiore flessibilizzazione derivante dalla possibilità di riscuotere anche solo una parte della rendita si applicherà pure alla previdenza professionale.

La percentuale di rendita anticipata potrà essere aumentata una sola volta, dopo di che la rendita andrà riscossa integralmente.



In caso di riscossione anticipata della rendita, l'aliquota di riduzione verrà adeguata alla speranza di vita. Sono inoltre previste riduzioni più favorevoli per i redditi modesti. Questi adeguamenti saranno però introdotti al più presto nel 2027. Il Consiglio federale fisserà le nuove aliquote di riduzione soltanto poco tempo prima della loro introduzione.

6 Rinvio

La riforma AVS 21 permette di rinviare la riscossione di una parte della rendita. Sarà così possibile, ad esempio, ridurre il grado d'occupazione e compensare con una parte della rendita di vecchiaia il reddito venuto meno. Come oggi, la riscossione della rendita dovrà essere rinviata di almeno un anno; successivamente si potrà revocare il rinvio su base mensile.

Analogamente a quanto previsto per la riscossione anticipata, anche in caso di rinvio la percentuale di rendita riscossa potrà essere aumentata una sola volta, dopo di che la rendita andrà riscossa integralmente.



La modifica di legge consente anche di combinare la riscossione anticipata e il rinvio di una parte della rendita. Per esempio, si potrà anticipare la riscossione di una parte della rendita e rinviare la parte rimanente; la quota potrà essere modificata soltanto una volta tra i 63 e i 70 anni.



Le aliquote di aumento in caso di rinvio della rendita verranno adeguate alla speranza di vita. Questi adeguamenti saranno introdotti al più presto nel 2027. Il Consiglio federale fisserà le nuove aliquote di aumento soltanto poco tempo prima della loro introduzione.

7 Nuovo calcolo della rendita dopo l'età di riferimento

Attualmente chi continua a lavorare e a versare contributi dopo il raggiungimento dell'età di riferimento non può migliorare la propria rendita di vecchiaia. Con la riforma AVS 21, a determinate condizioni sarà possibile considerare nel nuovo calcolo della rendita i redditi conseguiti e i periodi di contribuzione compiuti dopo l'età di riferimento, se non si raggiunge la rendita massima di 2 450 franchi (3 675 per le coppie sposate) o se si ha diritto a una rendita parziale a causa di una lacuna contributiva.

Si potrà chiedere, una sola volta, che la rendita venga ricalcolata considerando i redditi da lavoro conseguiti ed eventualmente i periodi di contribuzione maturati fino al compimento del 70° anno d'età. Tuttavia, il reddito conseguito dopo l'età di riferimento deve ammontare almeno al 40 per cento del reddito annuo medio determinante.

In questo modo diventerà più interessante continuare a lavorare dopo il raggiungimento dell'età di riferimento. Chi continuerà a lavorare dopo il raggiungimento dell'età di riferimento godrà inoltre di una franchigia di 1 400 franchi al mese, sulla quale non saranno più riscossi contributi ad AVS, AI e IPG. I contributi saranno invece sempre riscossi sulla parte di reddito eccedente la franchigia. Queste persone avranno però il diritto di scegliere se farsi applicare o meno la franchigia. I salariati dovranno comunicare la loro scelta al datore di lavoro e i lavoratori indipendenti alla loro cassa di compensazione.

Al momento dell'entrata in vigore della legge anche le persone che riceveranno una rendita secondo il diritto anteriore potranno chiedere un nuovo calcolo della rendita e far computare i redditi da lavoro conseguiti e i periodi di contribuzione compiuti dopo il raggiungimento dell'età di riferimento. Il nuovo calcolo di una rendita stabilita secondo il diritto anteriore presuppone che il 1° gennaio 2024 la persona non abbia ancora compiuto 70 anni.

Finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell'IVA

L'AVS beneficerà di un finanziamento supplementare mediante l'aumento dell'IVA. L'aliquota ridotta verrà aumentata dal 2,5 al 2,6 %, mentre quella normale dal 7,7 all'8,1 %.

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alle casse di compensazione o alle loro agenzie. L'elenco delle casse di compensazione è pubblicato all'indirizzo Internet www.avs-ai.ch.

I termini relativi allo stato civile hanno anche il significato seguente:

- matrimonio: unione domestica registrata;
- divorzio: scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata;
- decesso del coniuge: decesso del partner registrato.

Publicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione luglio 2023. La riproduzione, anche solo parziale, è autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 31/i. È disponibile anche su www.avs-ai.ch.

31-24/01-I